Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 256-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(6283)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 30 OTTOBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71:

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13 % - 1979/1987 - 4ª emissione » sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 5,50 % - 1971 » sorteggiate il 10 ottobre 1985.

Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1985. (Verbale n. 42762 di reg.).

Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1985. (Verbale n. 42761 di reg.).

Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1985. (Verbale n. 42760 di reg.).

D.I.F.A. - Distribuzione internazionale ferroviaria autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1982 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1977 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1978 ».

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni « 1981 ».

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978/1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 13,50 % - 1981/1991 » sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973/1988 » sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 6ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1981/1986 - 3ª emissione » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Laterizi Margonara, società per azioni, in Ronchi di Palidano (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1985.

Ceramica Delta, società per azioni, in Fiorano Modenese: Obbligazioni sorteggiate il 13 settembre 1985.

Terminus, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Immobiliare Clara, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Magnani Oreste & C., società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1985.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 18 % - 1981/1986 - 65ª emissione » sorteggiate il 4 ottobre 1985.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 1ª tranche » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 2ª tranche » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1977/1987 - 3ª tranche » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 8 % - 1975/1985 - 2ª tranche » sorteggiate il 9 ottobre 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1985.

Immobiliare E.LI.GIO, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni « 6,50 % - 1974/1994 » sorteggiate il 1° luglio 1985.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1985.

De Villa, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1985.

Autoroja, società per azioni, in Ventimiglia: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1985.

LI.E.GI., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni « 9,50 % - 1977/1994 » sorteggiate il 1° luglio 1985.

LI.E.GI., società per azioni, in Cremona: Obbligazioni « 6,50 % - 1974/1994 » sorteggiate il 1° luglio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1970/1990 - 2ª emissione, 2ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1969/1989 - 1ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1971/1991 - 2ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1973/1993 - 3ª emissione » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975/1995 - 4ª emissione, 2ª e 3ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977/1997 - 5ª emissione, 3ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1979/1994 - 7ª emissione » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 13 % - 1981/1996 - 9ª emissione, 2ª tranche » sorteggiate il 2 ottobre 1985.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Errata-corrige all'avviso S-9038 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 126 del 30 maggio 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1985, n. **582.**

Autorizzazione a cedere all'amministrazione provinciale di Trieste un immobile appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, in permuta di una porzione del nuovo edificio sito nella stessa città, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. E' autorizzata la cessione all'amministrazione provinciale di Trieste dell'immobile, sito in Trieste, via XXX Ottobre n. 7, appartenente al patrimonio dello Stato, della superficie catastale di metri quadrati 840, accatastato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 166, a titolo di permuta con una porzione del nuovo edificio sito nella stessa località, via Lamarmora n. 17, di proprietà di detta amministrazione, corrispondente alla particella 305/3, della superficie complessiva di metri quadrati 2.160 e del pari valore di lire 1.800 milioni.

2. Il Ministro delle finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1327):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 23 aprile 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 21 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 30 maggio 1985 e approvato il 21 giugno 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2965):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 5 luglio 1985, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 10 ottobre 1985.

LEGGE 23 ottobre 1985, n. **583.**

Modifiche allo statuto della regione Lombardia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate, ai sensi e per gli affetti dell'articolo 123 della Costituzione, le modifiche agli articoli 59, 63 e 65 dello statuto della regione Lombardia, nel testo deliberato dal consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 74 dello statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

ALLEGATO 1

Testo della legge n. 215 *della regione Lombardia approvata dal consiglio regionale il* 10 *marzo* 1983

Modifica all'articolo 63 dello statuto della regione Lombardia

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 63 è soppresso e così modificato:

« Art. 63. — E' indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione lombarda ».

ALLEGATO 2

Testo della legge n. 216 della regione Lombardia approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983

Modifica agli articoli 59 e 65 dello statuto della regione Lombardia

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 è soppresso e così modificato:

« Art. 59. — Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del consiglio regionale e su di essa il consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 65 è soppresso e così modificato:

« Art. 65. — Il consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale ».

NOTA

Lo statuto della regione Lombardia è stato approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 339.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 426):

Presentato dal consiglio regionale della Lombardia il 10 gennaio 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 marzo 1984.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 luglio 1985.

Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1985 (atto n. 426/A - relatore: sen. MURMURA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 3097):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 24 settembre 1985.

Esaminato dalla I commissione il 2 ottobre 1985.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 1985 (atto n. 3097/A - relatore: on. BARBERA).

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1985, n. **584**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto fallimentare;
ragioneria generale ed applicata;
tecnica bancaria e professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1985
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **585**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

allergologia e immunologia clinica;

fisiopatologia digestiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. **586**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 97, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

virologia applicata alla epidemiologia;

medicina d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985, n. **587**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 40 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « angiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 14 ottobre 1985.

Classificazione di alcuni prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 3 ottobre 1968;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

I prodotti chimici elencati nell'allegato al presente decreto sono classificati, ai fini del trasporto marittimo, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell'allegato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

ALLEGATO

1. MISCELA DI OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è assimilato all'ossido di etilene (classe 2 - tabella sigla 2.114).

2.*a*) DODECIL TRIMETIL AMMONIO CLORURO AL 50% IN ALCOL ISOPROPILICO ED ACQUA.

b) ESADECIL TRIMETIL AMMONIO CLORURO AL 50% IN ALCOL ISOPROPILICO ED ACQUA.

Trasporto marittimo in colli: tali prodotti appartengono alle soluzioni, miscele, formulati e praparazioni commerciali liquide o anche pastose (classe 3 - tabella sigla 3-B.106 bis).

3. DI DECILDIMETIL AMMONIO CLORURO AL 50% IN ALCOL ISOPROPILICO ED ACQUA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto appartiene alle soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose (classe 3 - tabella sigla 3-C.67 bis).

4. COCCOALCHIL TRIMETIL AMMONIO CLORURO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 3, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-B.114.

Denominazione: coccoalchil trimetil ammonio cloruro.

Formula: R-N $(CH_3)_3Cl$ dove R = radicale alchilico degli acidi grassi di cocco.

Punto di infiammabilità: 19°C (vaso chiuso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquido di colore giallo, in soluzione di acqua e alcol isopropilico. Corrosivo nei confronti del tessuto cutaneo.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: soltanto sopra il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

5. MISCELA DI DIOTTIL DIMETIL AMMONIO CLORURO E DI DIDECIL DIMETIL AMMONIO CLORURO AL 50% IN ALCOL ISOPROPILICO ED ACQUA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 3, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 3-C.71.

Denominazione: miscela di diottil dimetil ammonio cloruro e di didecil dimetil ammonio cloruro al 50% in alcol isopropilico ed acqua.

Formula: —

Punto di infiammabilità: 55°C (vaso chiuso).

Limiti di esplosività: —

Caratteristiche: liquido corrosivo nei confronti del tessuto cutaneo.

Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari relative alla presente classe.

Etichetta: Mod. C e Mod. H.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché i capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

6. ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO O SUOI SALI.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 5.1, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 5.1.1 bis.

Denominazione: Acido dicloroisocianurico secco o suoi sali.

Formula: OCNClCONClCONH

Caratteristiche: polvere o granuli, cristallini, di colore bianco. Leggermente igroscopico, parzialmente solubile in acqua. Le miscele con materie combustibili (come legno, cotone, zucchero, paglia, oli vegetali) si infiammano facilmente e possono bruciare violentemente. Nocivo per inalazione. Irritante per la pelle, gli occhi e le mucose.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro imballati con materia inerte di imbottitura in:

casse di legno contenenti non più di kg 5. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone contenenti non più di kg 3. Peso massimo del collo: kg 40.

b) Recipienti metallici o di materia plastica imballati in:

casse di legno contenenti non più di kg 5. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone contenenti non più di kg 5. Peso massimo del collo: kg 40;

c) fusti di cartone con fodera interna. Peso massimo del collo: kg 180;

d) fusti metallici contenenti non più di litri 250;

e) fusti di materia plastica contenenti non più di kg 40.

Nota: qualora necessario, gli imballaggi di cui sopra devono essere muniti di dispositivo di sfogo.

Etichetta: Mod. E_1

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Il dicloroisocianurato di sodio diidrato non è pericoloso ai fini del trasporto marittimo in colli.

7. PEROSSIDO DI BENZOILE (PEROSSIDO DI DIBENZOILE), CONTENENTE ALMENO IL 23% DI ACQUA

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella, la quale sostituisce quella esistente:

Sigla: 5.2.20.

Denominazione: perossido di benzoile (perossido di dibenzoile), contenente almeno il 23% di acqua.

Formula: $C_6H_5CO.O_2.COC_6H_5$

Caratteristiche: solido bianco, inodore. Insolubile in acqua. Si decompone vigorosamente quando coinvolto in un incendio.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti, sacchi o casse di materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 25, imballati in casse di legno o di cartone, oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Peso netto massimo del collo: kg 50;

b) recipienti, sacchi o casse di materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 10, imballati in fusti o casse di metallo. Peso netto massimo del collo: kg 50;

c) recipienti di metallo o di materia plastica, oppure sacchi di materia plastica posti in recipienti di metallo, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 10, imballati in casse di legno o di cartone, oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Peso netto massimo del collo: kg 50.

Etichetta: Mod. E_2

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) E' vietato il trasporto di colli avariati o che presentino perdite del contenuto.

4) Questa materia può essere trasportata soltanto se è imballata in modo tale che l'acqua non abbia possibilità di evaporare durante il trasporto.

8. PEROSSIDO DI BENZOILE (PEROSSIDO DI DIBENZOILE), CONCENTRAZIONE NON SUPERIORE AL 72%, SOTTO FORMA DI PASTA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 5.2, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella, la quale sostituisce quella esistente.

Sigla: 5.2.21.

Denominazione: Perossido di benzoile (perossido di dibenzoile), concentrazione non superiore al 72%, sotto forma di pasta.

Formula: $C_6H_5CO.O_2.COC_6H_5$

Caratteristiche: pasta bianca, insolubile in acqua. Brucia facilmente. Si decompone vigorosamente quando coinvolto in un incendio

Imballaggi ammessi:

a) bottiglie, recipienti, sacchi o casse di materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 10, imballati in casse o fusti di cartone, oppure in fusti di legno compensato o di metallo, oppure in casse di legno o di metallo. Peso netto massimo del collo: kg 50;

b) bottiglie o fusti di materia plastica, chiusi efficacemente, imballati singolarmente in casse o fusti di cartone, oppure in fusti di legno compensato oppure in gabbie di metallo. Peso netto massimo del collo: kg 30;

c) recipienti di metallo o bottiglie di vetro, oppure sacchi o recipienti di materia plastica contenuti in recipienti di metallo, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg 10, imballati in casse di legno o di cartone oppure in fusti di cartone o di legno compensato. Peso netto massimo del collo: kg 90;

d) tubi flessibili di metallo o di materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg, 0,25, imballati in casse di cartone o di legno compensato, alveolate. Peso netto massimo del collo: kg 50;

e) fusti di cartone rivestiti internamente con polietilene o con fodera di materia plastica, chiusi efficacemente. Peso netto massimo del collo: kg 100;

f) recipienti di materia plastica a coperchio mobile, chiusi efficacemente. Peso netto massimo del collo: kg 20.

Per concentrazioni non superiori al 55%:

g) fusti di cartone rivestiti internamente con polietilene o con fodera di materia plastica, chiusi efficacemente. Peso netto massimo del collo: kg 200.

Etichetta: Mod. E_2

Stivaggio su navi da carico: soltanto sopra il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: vietato.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.

2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'art. 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

3) Il perossido di benzoile contenente meno del 28% di flemmatizzante è da considerare esplosivo.

9. LA DENOMINAZIONE DELLA TABELLA SIGLA 5.2.19 DEVE ESSERE MODIFICATA COME SEGUE:

« Perossido di benzoile (perossido di dibenzoile), contenente almeno il 10% e non più del 23% di acqua ».

10. ALCHIL BENZIL AMMONIO CLORURO.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.34 bis.
Denominazione: Alchil benzil ammonio cloruro.
Formula: $R(CH_3)_2$-N-Cl-$CH_2C_6H_5$
Caratteristiche: solido in polvere di colore bianco, non infiammabile, completamente solubile in acqua. Corrosivo per i tessuti cutanei.
Imballaggi ammessi: tipi 1.C, 4.B, 5.B, 5.C, indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.
2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

11. DIMETILESADECILAMMINA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.83 bis.
Denominazione: Dimetilesadecilammina.
Formula: $C_{18}H_{39}N$
Caratteristiche: solido a temperatura inferiore a 14°C, liquido a temperature superiori. Incolore, insolubile in acqua, di odore caratteristico. Corrosivo per la pelle, gli occhi e le mucose. Corrosivo per l'alluminio.
Imballaggi ammessi: tipi 1.C, 4.B (con esclusione dei fusti di alluminio), indicati all'art. 15 delle norme particolari relative alla presente classe.
Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.
2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

12. ETANOLAMMINA E SUE SOLUZIONI ACQUOSE.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto deve essere inserito in classe 8, con l'osservanza di quanto stabilito nella seguente nuova tabella:

Sigla: 8.110 bis.
Denominazione: Etanolammina e sue soluzioni acquose.
Formula: $HOCH_2CH_2NH_2$
Caratteristiche: liquido incolore, moderatamente viscoso, di odore di ammoniaca. Il prodotto puro è combustibile. Miscibile con l'acqua. Fortemente alcalino. Corrosivo per il rame, i suoi composti e le sue leghe, nonché per la gomma. I liquidi ed i vapori sono corrosivo per la pelle, gli occhi e le mucose.
Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro, contenenti non più di litri 5, imballati con materia inerte ed assorbente di imbottitura oppure recipienti di materia plastica, contenenti non più di litri 5, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

b) recipienti di materia plastica imballati singolarmente in casse di legno oppure in fusti di cartone o di legno o di legno compensato o di metallo, oppure in ceste di vimini, oppure in gabbie di acciaio. Contenuto massimo del collo: litri 60;

c) recipienti metallici, contenenti non più di litri 25, imballati in:
casse di legno. Peso massimo del collo: kg 135;
casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 55;

d) fusti metallici contenenti non più di litri 250;

e) fusti di materia plastica ad apertura parziale (1H1), contenenti non più di litri 250;

f) recipienti di materia plastica imballati singolarmente in:
casse di cartone. Contenuto massimo del collo: litri 25;
fusti metallici. Contenuto massimo del collo: litri 250;

g) recipienti di materia plastica, contenenti non più di litri 25, imballati in casse di legno. Contenuto massimo del collo: litri 100;

h) recipienti di materia plastica imballati singolarmente in fusti di cartone. Contenuto massimo del collo: litri 250;

i) taniche di materia plastica contenenti non più di litri 60.

Etichetta: Mod. H.
Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.
Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonché le disposizioni contenute nei capitoli III e V delle norme particolari relative alla presente classe.
2) Per la separazione da altre merci pericolose vedere l'articolo 19 delle norme particolari relative alla presente classe.

13. DIETANOLAMMINA.

Trasporto marittimo in colli: tale prodotto è assimilato alla Etanolammina e sue soluzioni acquose, di cui al precedente punto 12).

14. ESAMETILENDIAMMINA SOLUZIONE.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna: tale prodotto deve essere inserito negli elenchi allegato 1 alle circolari n. 310474 e n. 310476, datate 1° agosto 1974, come segue:

(+) — Esametilendiammina	Cl. 8 — Et. H — F
$H_2N(CH_2)_6NH_2$	Liquido tossico e corrosivo.

Nota bene: il segno (+) indica che il prodotto può essere trasportato soltanto in contenitori cisterna e in veicoli cisterna del tipo L1.

(6183)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1985.

Abilitazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinare il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, della Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 12 giugno 1985, con la quale l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ha chiesto di essere abilitato a contrarre con la B.E.I. i prestiti previsti dal citato art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella concessione di mutui di miglioramento ad imprese agricole ed agro-industriali;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale è abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo nella concessione di mutui di miglioramento ad imprese agricole ed agro-industriali, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

(6208)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 ottobre 1985.

Regime di vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche contenenti isoxicam.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i dati di monitoraggio relativi alle specialità medicinali a base di isoxicam;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, il quale, nella seduta del 15 ottobre 1985, ha espresso l'avviso che i prodotti contenenti la predetta sostanza debbano essere sottoposti all'obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile;

Ritenuto necessario dare attuazione al parere del predetto organo consultivo;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1985, con cui è stata approvata la IX edizione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche contenenti isoxicam è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

La ricetta deve essere trattenuta dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

Art. 2.

A partire dai lotti prodotti il 1° dicembre 1985, le confezioni di specialità medicinali contenenti isoxicam devono recare sulle etichette, in caratteri ben evidenziati, la seguente avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta ».

Entro il 31 dicembre 1985 l'avvertenza prevista dal comma precedente deve essere apposta, anche con sovrastampa o autoadesivo, sulle confezioni in commercio prodotte fino al 30 novembre 1985.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6323)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1217.**

Istituzione di un istituto d'arte in Giussano e soppressione della sede staccata dell'istituto d'arte di Cantù.

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Giussano (Milano), a decorrere dal 10 settembre 1984, un istituto d'arte con la sezione « arredamento » e ne vengono approvati la tabella organica e lo statuto. Viene, altresì, soppressa la sede staccata dell'istituto d'arte di Cantù (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 245

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1218.**

Istituzione di un istituto d'arte in Vittorio Veneto.

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Vittorio Veneto (Treviso), a decorrere dal 10 settembre 1984, un istituto d'arte con le sezioni « disegnatori di architettura e arredamento », « arte dei metalli e dell'oreficeria », « arti della stampa » e « arte del tessuto » e ne vengono approvati la tabella organica e lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano
(Manifestazione 29 settembre 1985)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 29 settembre 1985 e dell'esito del « Gran premio della lotteria di Merano 1985 » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio Merano » svoltosi il 29 settembre 1985 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie M n. 50908:
L. 500 milioni abbinato al cavallo Arrollo;

2) Biglietto serie T n. 60665:
L. 300 milioni abbinato al cavallo Luci a S. Siro;

3) Biglietto serie G n. 35866:
L. 150 milioni abbinato al cavallo Love Bridge.

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n.	64894	7) Bigl. serie	U	n.	82533
2) » »	B	»	70872	8) » »	AB	»	61540
3) » »	L	»	79377	9) » »	AI	»	73862
4) » »	M	»	71338	10) » »	AL	»	36365
5) » »	O	»	03765	11) » »	AR	»	68499
6) » »	Q	»	85355				

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	B	n.	06666	21) Bigl. serie	AD	n.	70739
2) » »	E	»	11900	22) » »	AE	»	23018
3) » »	E	»	43793	23) » »	AE	»	58807
4) » »	E	»	80949	24) » »	AE	»	83173
5) » »	F	»	79953	25) » »	AE	»	91929
6) » »	G	»	60478	26) » »	AF	»	02676
7) » »	G	»	89279	27) » »	AF	»	39523
8) » »	M	»	06055	28) » »	AG	»	53589
9) » »	M	»	34242	29) » »	AG	»	92508
10) » »	N	»	27023	30) » »	AG	»	92519
11) » »	N	»	75527	31) » »	AI	»	04725
12) » »	O	»	61862	32) » »	AI	»	05285
13) » »	O	»	98309	33) » »	AI	»	92827
14) » »	Q	»	26998	34) » »	AL	»	13905
15) » »	R	»	52930	35) » »	AL	»	74404
16) » »	R	»	53329	36) » »	AL	»	87176
17) » »	R	»	77401	37) » »	AN	»	63306
18) » »	S	»	16173	38) » »	AQ	»	85591
19) » »	AC	»	84554	39) » »	AS	»	40509
20) » »	AD	»	14967	40) » »	AS	»	97799

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie M n. 50908 L. 4.000.000;
2) Biglietto serie T n. 60665 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie G n. 35866 L. 1.000.000.

Ai venditori degli 11 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(6249)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 settembre 1985 ha autorizzato la società « Pharmafid - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 19 settembre 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Re.Fi.Mi - Società fiduciaria di revisione milanese S.r.l. », in Milano, alla società « Re.Fi.Mi - Società fiduciaria di revisione milanese S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 19 settembre 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Revitalia S.r.l. », in Como, alla società medesima, in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 settembre 1985 ha autorizzato la società « Is.Me.Rev. - Istituto meridionale per la revisione contabile e la certificazione fiscale S.r.l. », in Foggia, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 settembre 1985 ha autorizzato la società « Audit sud - S.r.l. », in Foggia, all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 settembre 1985 ha autorizzato la società « Fidbrokers - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano, all'esercizio delle attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 settembre 1985 ha autorizzato la società « Laburia S.r.l. », in Caserta, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 settembre 1985 ha autorizzato la società « Sirtex revisioni - S.a.s. di Giuseppe Martorana e C. », all'esercizio dell'attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 ottobre 1985 ha autorizzato la società « Istituto fiduciario italo-britannico S.p.a. » in forma abbreviati « I.F.B. Fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

(6032)

Autorizzazione alla S.p.a. Euroterminal Containers I.C.I. ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Livorno.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985, la S.p.a. Euroterminal Containers I.C.I. è autorizzata ad istituire ed esercitare in Livorno, via Enriquez, 15, un magazzino generale per il deposito di metalli non ferrosi allo stato estero.

(6329)

MINISTERO DEL TESORO

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1785 —	1785 —	1784,80	1785 —	1785,20	1785,20	1785,400	1785 —	1785 —	1785 —
Marco germanico	674,720	674,720	675,10	674,720	674,75	674,67	674,620	674,720	674,720	674,72
Franco francese	221,240	221,240	221,55	221,240	221,25	221,24	221,240	221,240	221,240	221,24
Fiorino olandese	598,200	598,200	598,10	598,200	598 —	598,15	598,100	598,200	598,200	598,20
Franco belga	33,282	33,282	33,30	33,282	33,35	33,28	33,284	33,282	33,282	33,28
Lira sterlina	2539 —	2539 —	2543 —	2539 —	2540 —	2540,05	2541,100	2539 —	2539 —	2539 —
Lira irlandese	2088,300	2088,300	2088 —	2088,300	2088 —	2088,15	2088 —	2088,300	2088,300	—
Corona danese	186,050	186,050	186,18	186,050	186 —	186,04	186,040	186,050	186,050	186,05
Dracma	11,560	11,560	11,50	11,560	—	—	11,500	11,560	11,560	—
E.C.U.	1491,700	1491,700	1493 —	1491,700	1491,35	1491,35	1491 —	1491,700	1491,700	1491,70
Dollaro canadese	1303,700	1303,700	1306 —	1303,700	1304 —	1303,85	1304 —	1303,700	1303,700	1303,70
Yen giapponese	8,315	8,315	8,32	8,315	8,315	8,31	8,313	8,315	8,315	8,31
Franco svizzero	822,520	822,520	823,50	822,520	822,75	822,36	822,800	822,520	822,520	822,52
Scellino austriaco	96,033	96,033	96,05	96,033	96 —	96,03	96,030	96,033	96,033	96,03
Corona norvegese	224,820	224,820	224,75	224,820	225 —	224,85	224,890	224,820	224,820	224,82
Corona svedese	224,380	224,380	224,75	224,380	224,25	224,36	224,350	224,380	224,380	224,38
FIM	313,990	313,990	314 —	313,990	314 —	313,99	314 —	313,990	313,990	—
Escudo portoghese	10,820	10,820	10,90	10,820	10,75	10,86	10,900	10,820	10,820	10,82
Peseta spagnola	11,019	11,019	11,02	11,019	11 —	11,01	11,020	11,019	11,019	11,01
Dollaro australiano	1248,400	1248,400	1250 —	12 8,400	—	1248,60	1249 —	1248,400	1248,400	1248,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1985

Dollaro USA	1785,200	Lira irlandese	2088,150	Scellino austriaco	96,031
Marco germanico	674,670	Corona danese	186,045	Corona norvegese	224,855
Franco francese	221,240	Dracma	11,530	Corona svedese	224,365
Fiorino olandese	598,150	E.C.U.	1491,350	FIM	313,995
Franco belga	33,283	Dollaro canadese	1303,850	Escudo portoghese	10,860
Lira sterlina	2540,050	Yen giapponese	8,314	Peseta spagnola	11,019
		Franco svizzero	822,660	Dollaro australiano	1248,700

Media dei titoli del 25 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,625
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . .	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90 . . .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . . .	92,650
» 10 % » » 1977-92 . . .	92,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	99,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,135
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,525
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,025
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,975
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,075
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,075
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,350
» » » » 1-10-1983/86 .	100,3250
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,250
» » » » 1-12-1982/86 .	102,250
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,675
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,675
» » » » 1-11-1983/87 .	100,250
» » » » 1-12-1983/87 .	100,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88 .	100,375
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100,800
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,425
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,550
» » » » 1- 8-1983/88	102,425
» » » » 1- 9-1983/88	102,550
» » » » 1-10-1983/88	102,650
» » » » 1-11-1983/90 .	103,975
» » » » 1-12-1983/90	103,870
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,025
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,175
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,150
» » » » 1- 8-1984/91	101,400
» » » » 1- 9-1984/91	101,150
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,275
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1992 . . .	99,975
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,125
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,925
» » » 12 % 1- 2-1988	97,750
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,375
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,400
» » » » 1983/90 11,50%	110,950
» » » » 1984/91 11,25%	107,675
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rideterminazione delle indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1985, registro n. 13 Lavoro, foglio n. 360, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 maggio 1985, le misure delle indennità di carica spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'I.S.F.O.L. (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) sono aumentate dal 30% con la decorrenza e le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985).

(6300)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 456/1981 - Art. 5-ter - Avocazione dell'opera fognaria in località Ponticelli (P.S. 3/205). (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 422, che proroga il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la nota del sindaco di Napoli, commissario straordinario, prot. n. 2380/9213 del 5 aprile 1985;

Udita la relazione del presidente della giunta regionale della Campania;

Delibera:

Il sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, può includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, la sottoindicata opera, funzionalmente correlata con il programma straordinario, per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato, come di seguito indicato:

realizzazione dell'opera fognaria di cui al P.S. 3/205 della ex Cassa per il Mezzogiorno limitatamente alla Sezione Ponticelli, finanziata dalla Cassa stessa per un ammontare di lire 2.530.068.153 comprensivo della somma per lavori a misura, al netto del ribasso contrattuale, e delle somme a disposizione dell'amministrazione.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5952)

Ripartizione di somme, in conto capitale 1984-85 del Fondo sanitario nazionale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati ripartiti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le quote in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1984 e 1985, previo accantonamento delle somme per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità relativa al riparto di alcune somme accantonate a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, in conto capitale 1984 e 1985;

Visti i pareri espressi dal Consiglio sanitario nazionale;

Delibera:

1) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, in conto capitale 1984, sono attribuite le seguenti somme:

a) lire 5 miliardi alla regione Basilicata per attivazione nuovi presidi e strutture (opere di edilizia relative all'ospedale di Rionero in Vulture);

b) lire 10 miliardi alla regione Molise per attivazione nuovi presidi (5 miliardi per opere di edilizia relative all'ospedale di Termoli e 5 miliardi per opere di edilizia relative all'ospedale di Venafro);

c) lire 30 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica;

d) lire 45 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate per le spese di investimento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'erogazione delle somme sub *a*) e *b*) è subordinata alla presentazione al Ministero della sanità di idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva e pronta utilizzazione delle quote per le opere indicate.

Le somme sub *c*) e *d*) sono ripartite tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo gli importi di cui alle colonne 1) e 2) dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, in conto capitale 1985, sono assegnati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli importi riportati alle colonne 3), 4) e 5) dell'allegata tabella per le seguenti finalità:

a) interventi innovativi di strutture e servizi sanitari nelle zone carenti, interventi di trasformazione nelle zone con eccedenze di presidi e interventi diretti ad aumentare l'efficienza dei servizi (colonna 3);

b) interventi diretti al potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica (colonna 4);

c) investimenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (colonna 5).

L'erogazione delle predette quote è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

FONDO SANITARIO NAZIONALE
IN CONTO CAPITALE 1984-1985
(in migliaia di lire)

Regioni	Psichiatria anno 1984 1)	Assegnazioni proposte anno 1984 2)	Innovazione e trasformazione anno 1985 3)	Psichiatria anno 1985 4)	Assegnazioni proposte anno 1985 5)
Piemonte	2.345.000	—	51.744.000	2.345.000	—
Valle d'Aosta	60.000	—	1.850.000	60.000	—
Lombardia	4.697.000	16.773.700 (1)	94.575.000	4.697.000	12.580.200 (2)
Provincia autonoma di Bolzano	228.000	—	4.672.000	228.000	—
Provincia autonoma di Trento	234.000	—	6.475.000	234.000	—
Veneto	2.300.000	—	68.361.000	2.300.000	—
Friuli-Venezia Giulia	649.000	505.200 (1)	19.946.000	649.000	378.900 (2)
Liguria	947.000	8.792.400 (1)	24.816.000	947.000	6.594.300 (2)
Emilia-Romagna	2.087.000	6.443.400 (1)	48.604.000	2.087.000	3.082.500 (2)
Toscana	1.890.000	—	46.225.000	1.890.000	—
Umbria	429.000	—	7.968.000	429.000	—
Marche	749.000	6.675.700 (1)	22.521.000	749.000	5.006.800 (2)
Lazio	2.662.000	2.525.900 (1)	48.476.000	2.662.000	1.894.500 (2)
Abruzzo	649.000	—	14.993.000	649.000	—
Molise	174.000	—	5.278.000	174.000	—
Campania	2.921.000	1.984.700 (1)	89.586.000	2.921.000	1.488.500 (2)
Puglia	2.073.000	1.299.000 (1)	44.828.000	2.073.000	974.300 (2)
Basilicata	324.000	—	9.652.000	324.000	—
Calabria	1.102.000	—	33.570.000	1.102.000	—
Sicilia	2.629.000	—	47.135.000	2.629.000	—
Sardegna	851.000	—	15.725.000	851.000	—
Totale	30.000.000	45.000.000	707.000.000	30.000.000	32.000.000

(1) L'importo di L. 16.773.700.000 è così ripartito:
L. 1.257.200.000 all'istituto Besta;
L. 7.245.300.000 all'istituto Maggiore;
L. 4.330.200.000 all'istituto San Matteo;
L. 3.941.000.000 all'istituto tumori - Milano.
L'importo di L. 505.200.000 è assegnato all'istituto Burlo Garolfo.
L'importo di L. 8.792.400.000 è così ripartito:
L. 5.544.800.000 all'istituto Gaslini;
L. 3.247.600.000 all'istituto tumori - Genova.
L'importo di L. 6.443.400.000 è assegnato all'istituto Rizzoli.
L'importo di L. 6.675.700.000 è assegnato all'I.N.R.C.A.
L'importo di L. 2.525.900.000 è assegnato all'IFO.
L'importo di L. 1.984.700.000 è assegnato all'istituto Pascale.
L'importo di L. 1.299.000.000 è assegnato all'istituto V. Dell'Erba.

(2) L'importo di L. 12.580.200.000 è così ripartito:
L. 942.900.000 all'istituto Besta;
L. 3.518.300.000 all'istituto Maggiore;
L. 3.247.600.000 all'istituto San Matteo;
L. 4.871.400.000 all'istituto tumori - Milano.
L'importo di L. 378.900.000 è assegnato all'istituto Burlo Garolfo.
L'importo di L. 6.594.300.000 è così ripartito:
L. 4.158.600.000 all'istituto Gaslini;
L. 2.435.700.000 all'istituto tumori - Genova.
L'importo di L. 3.082.500.000 è assegnato all'istituto Rizzoli.
L'importo di L. 5.006.800.000 è assegnato all'I.N.R.C.A.
L'importo di L. 1.894.500.000 è assegnato all'IFO.
L'importo di L. 1.488.500.000 è assegnato all'istituto Pascale.
L'importo di L. 974.300.000 è assegnato all'istituto V. Dell'Erba.

(6257)

Ripartizione di somme, parte corrente 1984-85 del Fondo sanitario nazionale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati ripartiti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1984 e 1985, previo accantonamento delle somme per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 giugno 1985 relativa al riparto di alcune somme accantonate a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1984 e 1985;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 23 aprile 1985;

Delibera:

1) Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1984, è assegnat aalla regione e province autonome di Trento e Bolzano interessate la somma complessiva di lire 5 miliardi per le esigenze di ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Detta somma è ripartita tra le predette regioni secondo gli importi di cui all'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1985, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate le seguenti somme:

a) 80 miliardi di lire per il finanziamento della ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (tabella 2), colonna *a*);

b) L. 33.192.132.000 per il finanziamento dell'attività ordinaria degli istituti zooprofilattici sperimentali (tabella 2), colonna *b*);

c) L. 150.000.000.000 per il finanziamento dei piani straordinari triennali nei settori della riabilitazione, dell'assistenza protesica e di mantenimento di anziani e disabili (tabella 2), colonna *c)*;

d) L. 40.000.000.000 per il finanziamento dell'assistenza ai tossicodipendenti (tabella 2), colonna *d)*;

e) L. 30.000.000.000 per il finanziamento dell'assistenza psichiatrica (tabella 2), colonna *e)*;

f) L. 270.000.000.000 per il finanziamento dell'attività a destinazione vincolata: formazione ed aggiornamento professionale del personale, ricerca, educazione sanitaria e progetti obiettivo (tabella 2), colonna *f)*;

g) L. 53.459.080.000 per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri prima della riforma sanitaria (tabella 2), colonna *g)*.

L'erogazione delle somme di cui alle colonne *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* è subordinata alla presentazione dei singoli programmi regionali e provinciali, nonché alla verifica congiunta da parte dei Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 1° agosto 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA 1

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE 1984

Regioni	Quote per finanziamento istituti zooprofilattici sperimentali
Piemonte	L. 500.000.000
Lombardia	» 500.000.000
Veneto	» 500.000.000
Umbria	» 500.000.000
Lazio	» 500.000.000
Campania	» 500.000.000
Abruzzo	» 500.000.000
Puglia	» 500.000.000
Sicilia	» 500.000.000
Sardegna	» 500.000.000
Totale	L. 5.000.000.000

TABELLA 2

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE 1985

(in milioni di lire)

Regioni	Ricerca corrente IRCCS *a)*	Istituti zooprofilattici sperimentali *b)*	Riabilitazione *c)*	Tossicodipendenze *d)*	Psichiatria *e)*	Quote a destinazione vincolata *f)*	Mutui *g)*
Piemonte	—	2.359,277	12.129	2.869	2.335	21.015	—
Valle d'Aosta	—	393,212	300	69	60	538	128,833
Lombardia	36.175 (1)	3.751,086	22.961	6.984	4.685	42.169	23.442,358
Provincia autonoma di Bolzano	—	412,767	1.100	312	228	2.050	752,468
Provincia autonoma di Trento	—	412,763	1.188	323	234	2.104	1.061,837
Veneto	—	2.890,840	11.484	3.147	2.298	20.686	—
Friuli-Venezia Giulia	2.319 (1)	1.238,799	3.489	745	647	5.825	17.016,571
Liguria	14.393 (1)	1.179,632	5.208	1.571	943	8.486	1.627,592
Emilia-Romagna	4.984 (1)	3.334,454	11.174	2.676	2.083	18.745	—
Toscana	—	1.936,871	10.170	2.199	1.887	16.985	7.011,262
Umbria	—	961,408	2.266	460	429	3.858	1.080,873
Marche	7.199 (1)	1.922,242	3.934	791	749	6.739	—
Lazio	7.760 (1)	1.042,929	13.072	5.015	2.664	23.980	—
Abruzzo	—	1.514,457	3.334	704	651	5.862	1.146,797
Molise	—	757,457	914	165	175	1.573	190,489
Campania	5.341 (1)	1.459,330	13.506	3.749	2.932	26.385	—
Puglia	1.829 (1)	1.375,066	9.778	2.422	2.080	18.719	—
Basilicata	—	550,245	1.574	364	324	2.915	—
Calabria	—	875,594	5.316	1.156	1.106	9.951	—
Sicilia	—	2.666,861	13.065	3.335	2.638	23.745	—
Sardegna	—	2.156,842	4.038	944	852	7.670	—
Totale	80.000	33.192,132	150.000	40.000	30.000	270.000	53.459,080

(1) L'importo di L. 36.175.000.000 è così ripartito:

L. 11.459.000.000 all'istituto ospedale S. Matteo di Pavia;
L. 10.399.000.000 all'istituto ospedale Maggiore di Milano;
L. 9.496.000.000 all'istituto dei tumori di Milano;
L. 4.821.000.000 all'istituto neurologico Carlo Besta di Milano.

L'importo di L. 2.319.000.000 è assegnato all'istituto Burlo Garoifo di Trieste.
L'importo di L. 14.393.000.000 è così ripartito:

L. 7.478.000.000 all'istituto Giannina Gaslini di Genova;
L. 6.915.000.000 all'istituto dei tumori di Genova.

L'importo di L. 4.984.000.000 è assegnato all'istituto ortopedici di Bologna.
L'importo di L. 7.199.000.000 è assegnato all'istituto INRCA.
L'importo di L. 7.760.000.000 è assegnato all'istituto fisioterapici ospitalieri di Roma.
L'importo di L. 5.341.000.000 è assegnato alla fondazione Senatore G. Pascale di Napoli.
L'importo di L. 1.829.000.000 è assegnato all'istituto Vincenzo dell'Erba di Castellana Grotte (Bari).

(6258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di sesta qualifica funzionale - area funzionale delle biblioteche - profilo professionale assistente di biblioteca, presso l'Università degli studi di Chieti.

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti - ufficio del personale non docente - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università, via dei Vestini - Chieti Scalo, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di sesta qualifica funzionale - area funzionale amministrativo-contabile - profilo professionale assistente amministrativo, presso l'Università degli studi di Chieti.

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio: diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data della scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate al rettore dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti - ufficio del personale non docente - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università, via dei Vestini - Chieti Scalo, alle ore 8, a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

(6266)

Concorso ad un posto di infermiere generico presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e diploma o certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6269)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria di cui al quadro D della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le prove scritte del concorso sopraindicato, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 68, foglio n. 124, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, avranno luogo in Roma anziché nei giorni 21 e 22 ottobre 1985 come stabilito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 12 settembre 1985, nei giorni 25 e 26 novembre 1985, con inizio alle ore 8 presso la scuola media « A. Manzoni » sita in Roma, via di Villa Pamphili n. 7.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1985 verrà data conferma dei locali, del giorno e dell'ora presso cui si terranno le prove scritte del concorso sopraindicato.

(6305)

Rinvio delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo di cui al quadro A della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1986 sarà data comunicazione delle date e delle sedi di esame relative alle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti e ad un posto di primo dirigente amministrativo (di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984) che dovevano svolgersi rispettivamente nei giorni 17 e 18 ottobre 1985 presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Medici del Vascello » e nei giorni 28 e 29 ottobre 1985 presso il liceo scientifico statale « J. F. Kennedy », in Roma.

(6306)

Rinvio delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di studi glottoantropologici (già istituto di etnologia) dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 10 agosto 1985, già fissate per i giorni 18, 19 e 20 novembre 1985, sono state rinviate ai giorni 9, 10 e 11 dicembre 1985.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il dipartimento di biologia vegetale (per le esigenze della cattedra di micologia) dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1985, già fissate per i giorni 3 e 4 dicembre 1985, sono state rinviate ai giorni 18 e 19 dicembre 1985.

(6233)

Avviso di rettifica al comunicato concernente il concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università di Messina. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 245 del 17 ottobre 1985).

A parziale rettifica del comunicato citato in epigrafe dove è scritto: « preparatore di laboratorio in genere », deve intendersi: « preparatore di laboratorio in genere *presso l'istituto di fisiologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Messina* ».

(6270)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario, di addetto al servizio avviamento lavoratori, di coadiutore e di collocatore per uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1985, con inizio alle ore 8 presso il salone manifestazioni « Le Comari » regione Grand Chemin n. 78 - Saint Christophe di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova, ruolo del personale dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 1985, con inizio alle ore 8 presso il salone manifestazioni « Le Comari » regione Grand Chemin n. 78 - Saint Christophe di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di addetto in prova nel ruolo del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, avranno luogo nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1985, con inizio alle ore 8 presso il salone manifestazioni « Le Comari » regione Grand Chemin n. 78 - Saint Christophe di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, avranno luogo nei giorni 13 e 14 dicembre 1985, con inizio alle ore 8 presso il salone manifestazioni « Le Comari » regione Grand Chemin n. 78 - Saint Christophe di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1985, avranno luogo nei giorni 16, 17, 18 e 19 dicembre 1985, con inizio alle ore 8 presso il salone manifestazioni « Le Comari » regione Grand Chemin n. 78 - Saint Christophe di Aosta.

(6259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, a sei posti di operaio comune con qualifica di guardiano, seconda qualifica funzionale.

In data 27 settembre 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983.

(6136)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1984, registro n. 35 Difesa, foglio n. 380);

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1985, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1985, registro n. 8 Difesa, foglio n. 32);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Castellani Claudio . . . . punti 478,90
2) Giallatini Guido . . . . » 464,60
3) Pieri Saverio . . . . » 459,80
4) Angelis Maurizio . . . . » 455,30
5) Nardulli Giacomo Giovanni . . . . . » 451,70
6) Rinaldi Matteo . . . . » 447,90
7) Cusumano Francesco . . . . . . » 446,10
8) Sbanchi Paolo . . . . » 443,30
9) Berardi Mauro . . . . » 441,30
10) Ippolito Mariano . . . . » 425,70
11) Giannice Gennaro Roberto . . . . . » 425,30
12) Rondana Massimo . . . . » 424,40
13) Apolloni Fabio . . . . » 423,90
14) Castracani Franco . . . . » 413,70
15) Antonello Renato . . . . » 412,40
16) Ciambella Enzo . . . . » 408,95
17) Favilla Michele . . . . » 406,50
18) Magenta Gaetano . . . . » 406,00
19) Cioli Renato . . . . » 403,10
20) Antonini Aldo . . . . » 400,60

21) Sabatucci Stefano	punti 397,95
22) Tosi Massimiliano	» 388,00
23) Pellegrino Salvatore .	» 380,10
24) Viccaro Domenico	» 376,30
25) Fabbiani Luigi	» 372,80
26) Balsamo Marco .	» 369,00
27) Felici Valentino .	» 360,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1985
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 364

(6138)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 5 del 15 ottobre 1985 sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 201.02.32 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a diciannove borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 201.03.13 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Bando di concorso a ventidue borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.03.18 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a undici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 201.05.10 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando n. 201.06.18 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a quattordici borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.06.35 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.06.36 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 201.07.46 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze di ingegneria ed architettura.

Bando n. 203.07.14 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura.

Bando n. 201.08.22 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando n. 203.09.14 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 201.10.35 (Scadenza 20 dicembre 1985):

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso organi del C.N.R., per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando n. 215.19 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Bando di concorso N.A.T.O. - C.N.R. (d'intesa con il Ministero degli affari esteri) a quarantaquattro borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche.

Bando n. 217.19 (Scadenza 16 dicembre 1985):

Comunicato NATO-CNR Senior Fellowship - Senior Guest Fellowships.

(6310)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

sei posti di assistente amministrativo di area amministrativa;
due posti di coadiutore amministrativo;
tre posti di agente tecnico;
due posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6280)

REGIONE VENETO

Concorsi riservati e pubblici a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, con rapporto di servizio a tempo pieno, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di emodialisi;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia.

Sono indetti altresì concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L. (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di centro trasfusionale);

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo-sala);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione - fisiokinesiterapista);

quindici posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

sei posti di assistente amministrativo;

tre posti di coadiutore amministrativo;

un posto di operatore tecnico - servizio automezzi;

un posto di operatore tecnico - servizio conduttture caldaie;

un posto di operatore tecnico - servizio C.E.D.;

un posto di operatore tecnico - servizio necrofori;

un posto di operatore tecnico - servizio idraulico;

un posto di operatore tecnico - servizio manutenzione impianti elettrici;

tre posti di agente tecnico - servizi generali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

(6319)

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27 di Ciriè. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 223 del 21 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe è annullato dall'elenco dei concorsi banditi quello riguardante « un posto di primario di radiologia medica ».

(6317)

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1985, n. **31.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Basilicata n.* 28 *del* 23 *agosto* 1985)

(*Omissis*).

(5803)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1985, n. **32.**

Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile, con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Basilicata n.* 29 *del* 1° *settembre* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CRITERI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1) La regione Basilicata promuove interventi straordinari per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

A tale scopo eroga contributi e/o servizi a favore di:

a) nuovi programmi di attività di cooperative composte, in misura non inferiore al 60% dei suoi membri, da giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, elevabili a 35 anni per il settore agricolo, che risultano disoccupati iscritti alle liste di collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata;

b) aziende interessate all'assunzione di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ivi compresi gli apprendisti;

c) iniziative di lavoro autonomo o professionale assunte da giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai 35 anni;

d) comuni, comunità montane e consorzio di comuni non montani, per progetti aventi carattere di compiutezza.

2) Le attività di cui al precedente punto *a*) si riferiscono alla produzione di beni e servizi, con priorità per quelli destinati al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo del terziario qualificato e alla creazione di forme stabili di occupazione giovanile, nei limiti delle materie di competenza regionale.

3) Il complesso degli interventi contemplati dalla presente legge è da ritenersi integrativo di quelli eventualmente messi in atto per il conseguimento di analoghe finalità da provvedimenti di leggi nazionali; i relativi benefici sono cumulabili, ove non espressamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, sino alla concorrenza del 50% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, fatti salvi i benefici previsti a favore dei soggetti svantaggiati dal titolo III della legge regionale n. 38/1984.

Art. 2.

Requisiti

1) Il requisito dell'età, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, deve sussistere al momento della costituzione della cooperativa di giovani. Successive modificazioni di tale requisito non hanno rilevanza.

Per i soggetti in cerca di prima occupazione il limite di età di cui al precedente articolo è elevato a 35 anni.

Per l'apprendistato, i limiti di età son quelli previsti dalle disposizioni vigenti.

2) I soci non possono far parte di più di una cooperativa che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attività nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.

3) Le cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualità richiamati espressamente nei rispettivi statuti, con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e devono essere in possesso, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attività.

Art. 3.

Procedure

1) Le domande tese ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, salvo le eccezioni espressamente previste, devono essere inoltrate entro il 31 ottobre di ogni anno alla giunta regionale, corredate dalla documentazione richiesta dalle leggi di settore e da un piano tecnico-finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi e l'ammontare dell'investimento, l'eventuale numero dei soci, il numero e la qualifica dei giovani di cui si prevede l'occupazione, la durata dell'attività, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entità delle commesse e delle utenze.

2) Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano annuale di intervento con il quale specifica il riparto settoriale delle somme disponibili in bilancio, le modalità di erogazione delle agevolazioni finanziarie, escluse le eventuali anticipazioni e i criteri di priorità da seguire nell'assegnazione dei fondi, tenendo conto:

a) delle esigenze di riequilibrio territoriale;

b) degli indici di disoccupazione calcolati su scala zonale;

c) del rapporto tra entità degli impegni finanziari e numero dei posti di lavoro connessi;

d) dei limiti massimi indicati nei successivi articoli.

3) L'assegnazione dei benefici di cui alla presente legge viene disposta con deliberazione della giunta regionale sulla scorta degli adempimenti istruttori degli uffici competenti per settore e previo parere tecnico del nucleo di valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Gestione e coordinamento

1) Al coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge provvede il dipartimento formazione professionale.

2) Spetta, tra l'altro, al suddetto dipartimento:

a) predisporre il piano annuale di intervento di cui all'art. 3;

b) curare il collegamento con le strutture regionali competenti per settore, con gli enti locali, con l'amministrazione statale e gli altri enti;

c) promuovere le opportune verifiche tecniche sul regolare svolgimento delle procedure di attuazione della presente legge;

d) compiere ogni altra azione tesa ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della presente legge.

3) Viene, inoltre, costituito un nucleo speciale di valutazione composto da tre funzionari regionali dei dipartimenti agricoltura, attività produttive, programmazione e da due esperti nel campo della programmazione economica e delle politiche del lavoro prescelti dalla giunta regionale.

4) Spetta al nucleo:

a) accertare la compatibilità e conformità dei progetti presentati e la loro congruità economico-imprenditoriale;

b) esprime pareri tecnici per la concessione dei benefici previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano annuale di intervento.

5) Il nucleo è coordinato dal competente funzionario del dipartimento formazione professionale.

6) Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la giunta regionale convoca ogni anno una conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti dei movimenti e federazioni giovanili dei partiti, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, delle istituzioni educative e culturali, degli organismi associativi maggiormente rappresentativi, su scala regionale delle articolazioni regionali del Ministero del lavoro, degli enti economici e di ricerca.

Titolo II

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 5.

Progetti di preminente interesse sociale e di particolare contenuto innovativo

1) A sostegno dei progetti presentati da cooperative giovanili, attinenti agli obbiettivi del miglioramento della qualità della vita, che si riferiscono in particolar modo ad attività di assistenza a soggetti svantaggiati (anziani e handicappati) o all'organizzazione, con finalità educative e culturali, del tempo libero, ivi compresa la gestione di strutture ed impianti anche di proprietà pubblica, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese di investimento e di attrezzature, fino al limite massimo del 75% delle spese medesime e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art. 3;

b) mutuo a tasso agevolato per la rimanente parte delle spese, da contrarre con istituti di credito appositamente convenzionati e da rimborsare a partire dal terzo anno successivo alla data di concessione dell'agevolazione;

c) mutuo a tasso agevolato relativo alle spese di gestione rilevabili dal bilancio, per un periodo massimo di cinque anni e fino al 70% delle spese ammesse, con un concorso regionale gradualmente decrescente a partire da quello occorrente per il tasso zero iniziale, da rimborsare con le medesime modalità di cui alla precedente lettera *b*).

2) Le agevolazioni contemplate al precedente primo comma sono concesse anche a sostegno dei progetti presentati da cooperative le quali intraprendano o svolgano attività finalizzate alla produzione di beni e servizi con priorità per quelle che rispondono ad effettive e verificate esigenze del territorio e che abbiano in sé chiare potenzialità d'impresa tali da potersi sviluppare nel tempo in maniera adeguata, al fine di offrire stabili opportunità lavorative e di sviluppo con priorità per i settori emergenti indicati nel piano annuale.

3) I contributi a favore delle cooperative sono di norma concessi per un solo progetto all'anno per ciascuna cooperativa.

Art. 6.

Agricoltura

1) Alle cooperative di cui alla presente legge, che presentino progetti di intervento nel settore dell'agricoltura, sono assegnate, in via prioritaria, le provvidenze previste dalle norme regionali vigenti con una maggiorazione incentivante pari al 10% del contributo ordinario, calcolato anche eventualmente con ripartizione proporzionale tra i diversi tipi di finanziamento previsti, da attingersi dai fondi delle leggi di settore.

2) Contributi specifici, nella misura prevista al precedente art. 5, sono concessi a cooperative per la realizzazione di progetti di difesa e sviluppo del patrimonio boschivo e per la costruzione d'aziende agricole da impiantare su terreni assegnati da parte di enti e istituzioni pubbliche, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

3) Ai giovani che già esercitano o intendono esercitare l'attività agricola in qualità di conduttori d'azienda, vengono concessi nella misura stabilita dal piano annuale di cui al precedente art. 3 contributi negli interessi sui prestiti agrari, ad incremento dei benefici già previsti dalle leggi ordinarie di settore, sui mutui di miglioramenti fondiari, sui mutui per l'acquisto di terreni agricoli che realizzino un accorpamento con finalità di ricomposizione fondiaria o anche solo un arrotondamento della proprietà aziendale esistente.

I suddetti benefici vengono concessi prioritariamente ai laureati in scienze agrarie o forestali e in scienze veterinarie, ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura. Essi sono, altresì, subordinati all'impegno, da parte del destinatario, a condurre personalmente l'azienda per un periodo non inferiore a 10 anni, trascorso il quale termine è riconosciuto l'eventuale diritto di affranco del mutuo.

Art. 7.

Interventi di enti pubblici sub regionali

1) L'Ente di sviluppo agricolo di Basilicata (ESAB) è autorizzato ad assegnare, vendere o a concedere in affitto a condizioni eque e con priorità alle cooperative agricole di giovani

di cui alla presente legge, che ne fanno richiesta, le terre libere e disponibili e quelle da rendere tali, delle quali è in possesso in base alle leggi di riforma fondiaria o viene in possesso ai sensi della legislazione vigente.

2) Le comunità montane possono concedere in fitto, con priorità alle cooperative agricole di giovani, anche terreni acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

3) Alle stesse cooperative è data priorità nell'assegnazione, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate e in generale, nell'assegnazione di terre pubbliche.

4) L'ESAB, le comunità montane e gli altri enti pubblici sub-regionali possono effettuare le concessioni di terreni in affitto alle cooperative agricole di giovani, anche a titolo gratuito per i primi tre anni.

5) Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'ESAB assicura rispettivamente un mutuo pluriennale fino a trenta anni nei limiti di ammissibilità e con le procedure della legge 25 maggio 1965, n. 590, ovvero un concorso nel canone di affitto per i primi tre anni fino all'80% dello stesso, secondo le caratteristiche agroeconomiche del terreno e secondo le esigenze dell'indirizzo programmatico regionale e zonale.

6) L'ESAB, la Regione, le comunità montane, l'IBRES, a richiesta, sono tenuti a prestare gratuitamente, previo opportune intese, la necessaria assistenza tecnico-progettuale-amministrativa e di ricerca, alle cooperative di giovani di cui alla presente legge.

Art. 8.

Artigianato

1) La giunta regionale, su proposta congiunta dei dipartimenti formazione professionale e attività produttive, definisce annualmente, sentita la competente commissione, un programma F.S.E. - Fondo sociale europeo, finalizzato ad incrementare l'occupazione artigianale, con priorità per le aree interne e per i settori carenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di formazione professionale, apprendistato e collocamento.

2) Nel predetto programma vengono precisati gli indirizzi professionali e la durata dei corsi, le provvidenze a favore dei corsisti, la localizzazione degli interventi, le fonti di finanziamento.

3) Gli interventi previsti nel programma sono riservati alle aziende artigiane che:

a) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ridotto il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato;

b) assumano nuove unità, incrementando, in conformità alle leggi ed agli accordi sindacali vigenti in materia, il numero di quelle occupate alla data di pubblicazione della presente legge o anche soltanto sostituendo quelle il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare per decorrenza del periodo massimo di apprendistato previsto dalla legge o dai contratti collettivi di settore;

c) corrispondano la retribuzione prevista dal contratto collettivo in vigore.

4) Una quota percentuale delle nuove assunzioni, di cui alla lettera *b*), del precedente comma, verrà riservata, nella misura stabilita dal piano annuale di cui al precedente art. 3, a giovani che versino in particolari condizioni socio-familiari, espressamente segnalati dalle autorità locali competenti in materia di servizi sociali o dagli istituti e servizi per il recupero dei minori del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9.

Progetti regionali di cooperazione culturale

1) Allo scopo di realizzare progetti regionali di cooperazione culturale, la Regione può concedere anche in comodato i centri residenziali di Metaponto Lido e Maratea Fiumicello o parti di essi ad organizzazioni nazionali o regionali, preferibilmente cooperativistiche, specializzate nel settore del tempo libero, che impieghino giovani di età non superiore ai 29 anni, residenti in Basilicata da almeno un triennio.

2) Nell'ambito dei suddetti progetti e sulla base di apposite convenzioni, la Regione può erogare contributi per le spese di gestione delle attività, con priorità per quelle aventi titolo al concorso FSE/CEE.

3) Analoghe convenzioni possono essere stipulate con enti locali che chiedano d'inserirsi nei progetti regionali di cooperazione culturale e che, a tale scopo, predispongano ed affidino proprie strutture residenziali a cooperative giovanili aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 10.

Assunzioni di personale qualificato

1) Per ogni lavoratore che venga assunto ad incremento dell'organico esistente dalla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto a tempo indeterminato per prestazioni di lavoro corrispondenti alla qualificazione conseguita in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o svolti presso istituti professionali di Stato, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta può essere concesso, per un periodo di adattamento alle mansioni da svolgere in azienda non superiore ai 24 mesi, un contributo per ogni mensilità corrispondente al limite massimo del 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro per il livello di inquadramento del lavoratore. Detto limite è elevato al 40% nel caso di assunzione di soggetti portatori di handicaps, di cui alla legge regionale n. 38/1984.

2) Sono escluse dalle provvidenze previste al comma precedente le aziende che assumano personale per gli effetti dello art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o che usufruiscono di altri contributi erogati per le medesime finalità.

3) I benefici di cui al primo comma non possono comunque superare complessivamente il 15% dello stanziamento annuale.

4) Nel caso in cui il datore di lavoro che abbia fruito dei contributi di cui sopra, licenzi senza giusta causa o giustificato motivo i lavoratori interessati entro i due anni successivi al periodo per il quale ha percepito i contributi, lo stesso è tenuto alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Art. 11.

Avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione

1) Al fine di facilitare l'avvio di attività di lavoro autonomo e di libera professione di giovani diplomati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai 35 anni, vengono organizzate attività formative specifiche o concesse borse di studio, anche sotto forma di prestiti d'onore in analogia a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 5/1983, finalizzate all'acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, nell'ambito di programmi da realizzare con l'eventuale concorso finanziario del Ministero del lavoro e del fondo sociale europeo, anche in applicazione dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge n. 863/1984.

2) Gli oneri regionali relativi ai benefici previsti dal presente articolo non possono comunque superare complessivamente il 10% dello stanziamento annuale della presente legge.

3) I criteri di selezione delle domande sono stabiliti dal piano annuale d'intervento, di cui al precedente art. 3, in relazione alle condizioni di reddito e al tipo di professionalità dei richiedenti, nonché alle priorità indicate al medesimo articolo in quanto compatibili.

Art. 12.

Progetti enti locali

Progetti aventi carattere di compiutezza redatti dai comuni, dalle comunità montane e dal consorzio dei comuni non montani, per la difesa del suolo e del patrimonio boschivo, per la tutela e la valorizzazione a scopo turistico dei beni ambientali culturali ed archeologici (fatte salve le prescritte autorizzazioni delle competenti amministrazioni statali), nonché per la manutenzione straordinaria delle opere di civiltà nelle campagne per le attività finalizzate allo sviluppo economico finanziabili con il concorso CEE, secondo le procedure di cui al precedente art. 3, sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge, purché prevedano l'utilizzazione temporanea e definita dei giovani disoccupati in possesso del requisito dell'età di cui agli articoli 1 e 2 precedenti.

I progetti dovranno specificare le modalità di assunzione dei giovani di cui trattasi, in relazione alle norme vigenti ed agli eventuali indirizzi della C.R.I. - Commissione regionale dell'impiego.

Il concorso regionale, sommato alle eventuali provvidenze CEE, non può superare il limite del 30% per i progetti presentati dalle comunità montane e quello del 60% per i progetti dei comuni.

L'onere finanziario complessivo a carico della Regione per gli interventi di cui al presente articolo non può superare il 15% dello specifico fondo di cui all'art. 16.

Titolo III

ULTERIORI FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13.

Assistenza tecnica e promozione

1) La Regione promuove, nel quadro della legislazione vigente in materia di formazione professionale, corsi di qualificazione, aggiornamento, riqualificazione o specializzazione per i giovani soci delle cooperative che beneficiano degli interventi di cui alla presente legge.

2) I comuni collaborano all'attuazione della presente legge fornendo ai soggetti di cui al precedente art. 1 idonea assistenza tecnico-amministrativa in sede locale.

3) L'ARSA e l'IBRES forniscono assistenza tecnica secondo i settori di competenza, anche oltre la fase di progettazione e di avvio delle iniziative. Per il conseguimento delle stesse finalità la Regione può stipulare apposite convenzioni con l'Università degli studi della Basilicata e gli enti pubblici economici e di ricerca.

4) Al fine d'individuare, promuovere e raccordare tutte le *occasioni di iniziative produttive e di impiego presenti* anche solo potenzialmente sul territorio, la Regione realizza progetti sperimentali di intervento a scala circoscrizionale per la creazione di posti di lavoro, avvalendosi a tale scopo di strutture e di consulenze specializzate.

Art. 14.

Vigilanza e controlli

1) La Regione provvede ad effettuare controllo circa la rispondenza dei soggetti beneficiari alle prescrizioni della presente legge anche per la eventuale decisione di sospensione o revoca dei benefici.

2) A tale scopo la giunta regionale può avvalersi delle strutture organizzative regionali competenti, degli enti strumentali regionali, dei competenti organi degli enti locali.

3) La giunta regionale, previo parere degli uffici competenti per settore, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti dall'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

b) quando vengono accertati gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici.

4) Il dipartimento agricoltura e le comunità montane, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione del competente ispettorato del lavoro, revoca i contributi dell'anno in corso e di quello successivo all'azienda agricola che utilizza personale non regolarmente assicurato. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIATE E FINALI

Art. 15.

Iniziative di divulgazione

1) In fase di prima attuazione della presente legge, la Regione promuove una vasta campagna di informazione sulle opportunità previste dalla presente normativa utilizzate a tale scopo i più diffusi mezzi di comunicazione e organizzando, d'intesa con gli enti locali e le strutture circoscrizionali di collocamento, conferenze decentrate a carattere zonale.

Art. 16.

Norma finanziaria

1) Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, con le disponibilità già esistenti nei vari settori di spesa del bilancio regionale, e con il fondo globale per i provvedimenti in corso.

2) Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1985 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 1165 (di nuova istituzione). — Contributi in conto interesse a sostegno delle cooperative giovanili . . . . L. 500.000.000

Cap. 1166 (di nuova istituzione). — Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile (spese in conto capitale) . . . . . . » 5.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 7400. — Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) . . . . . . L. 5.500.000.000

3) Per il 1986 la spesa farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio per i seguenti importi: L. 500.000.000 al capitolo 1165 e L. 1.500.000.000 al cap. 1166. La relativa copertura è assicurata dalle disponibilità del bilancio pluriennale 1985-87, allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1985.

4) Per gli anni successivi al 1986 alla copertura della spesa di L. 500.000.000 occorrente per far fronte agli oneri relativi ai contributi in conto interesse si provvederà con gli appositi stanziamenti dei bilanci pluriennali.

Art. 17.

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Potenza, addì 29 agosto 1985

p. *Il Presidente*: SAVINO

(5004)

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1985, n. **3791.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18: « Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Piemonte n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

Art. 1 - *Programmazione e strumenti di attuazione.* — Tutte le iniziative nel settore delle opere e dei lavori pubblici e di interesse pubblico, con intervento finanziario della Regione, si attuano attraverso il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici con i relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali, i quali comprendono anche gli interventi indicati negli eventuali programmi straordinari d'intervento di cui al successivo art. 12.

Art. 2 - *Soggetti attuatori.* — Gli interventi in materia di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse sono attuati, ai sensi dell'art. 3 della legge, della Regione, nei limiti di cui all'art. 9 della legge, dagli enti locali territoriali, gli enti pubblici operanti sul territorio regionale, compresi i consorzi pubblici e le comunità montane, dalle società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte cioè aventi come finalità statutaria la realizzazione di opere e lavori pubblici e di pubblico interesse dalle società d'intervento e dai consorzi nei limiti di cui all'art. 12, secondo comma della legge.

Art. 3 - *Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e programmi d'intervento.* — In coerenza con i contenuti degli strumenti base della programmazione regionale previsti dalle leggi regionali 19 agosto 1977, n. 43 e 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale predispone il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali.

Il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici deve riportare espliciti riferimenti ai contenuti degli strumenti di programmazione generale ed attraverso i programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce strumento operativo delle specifiche politiche di settore.

Art. 4 - *Criteri per la determinazione dei fabbisogni.* — La consistenza del fabbisogno, elemento determinante per la formulazione del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei relativi programmi d'intervento annuali e pluriennali, deriva dai contenuti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 7 della legge.

Gli enti locali, nel predisporre gli strumenti amministrativi di cui al punto *c*) dell'art. 7, sono tenuti alla verifica di compatibilità degli interventi programmati con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

Tale verifica deve risultare da apposito atto del soggetto proponente.

Gli enti locali, negli atti di cui al comma precedente devono indicare anche l'ammontare delle risorse destinabili ad investimenti e la consistenza dei cespiti delegabili.

Art. 5 - *Procedura di approvazione del piano delle opere e dei lavori pubblici e dei relativi programmi e/o varianti e sua validità.* — Il presidente della giunta regionale entro il 20 settembre trasmette piano e programmi di cui al punto 1), art. 25 della legge al CROP per il parere di competenza che verrà espresso entro 30 giorni.

La giunta regionale, in ogni caso entro il 31 ottobre di ogni anno, presenta al consiglio regionale la proposta di piano pluriennale e/o di aggiornamento con i programmi di intervento annuali e pluriennali, corredato del parere del comitato regionale per le opere pubbliche di cui sopra

Il consiglio regionale, attraverso le competenti commissioni esamina la proposta di piano con i relativi programmi e lo approva congiuntamente ai bilanci annuali e pluriennali.

La contestualità dell'esame tra piano e bilancio deve essere rispettata anche in caso di approvazione di variazione ai bilanci di previsione in relazione alle risorse attribuite alla finanza regionale ivi comprese quelle che derivano da fondi statali trasferiti alla Regione con destinazione vincolata.

Il piano pluriennale viene aggiornato annualmente, ha una validità, determinata dal consiglio regionale in sede di approvazione, di tre o cinque anni e, comunque, non superiore a quello del piano regionale di sviluppo.

Art. 6 - *Programmi operativi.* — Tutti i comuni nelle forme previste dall'art. 37-*bis* della legge regionale n. 56/77 e successive modificazioni sono obbligati alla redazione del programma operativo per le opere e lavori pubblici e di interesse pubblico di iniziativa comunale, consortile o di società a partecipazione comunale.

I comuni che non predispongano nei termini previsti dalla legge e dal regolamento i programmi operativi, non possono essere ammessi a fruire di concorsi finanziari regionali per realizzare opere pubbliche.

Per i comuni obbligati alla redazione del PPA il programma operativo costituisce stralcio del programma pluriennale di attuazione limitatamente alle opere ed agli interventi pubblici di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale.

Art. 7 - *Programmi di investimento annuali e pluriennali per le opere pubbliche.* — I soggetti di cui all'art. 3 della legge, non obbligati alla predisposizione del programma operativo, devono, per fruire di interventi finanziari da parte della Regione, redigere programmi di investimento annuali e pluriennali per le opere pubbliche.

I programmi di investimento devono contenere:

l'individuazione delle opere e degli interventi, la loro localizzazione e le caratteristiche di massima;

la localizzazione e la dimensione delle aree eventualmente da acquisire;

l'entità degli investimenti e la relativa previsione di copertura finanziaria.

L'approvazione dei programmi d'investimento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 10 della legge per le opere e gli interventi in essi previsti.

In sede di prima applicazione, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, rimangono validi, a tutti gli effetti, i documenti programmatici redatti ed avviati dai soggetti di cui al primo comma ai sensi delle norme regionali e statali vigenti.

Art. 8 - *Presentazione dei programmi operativi e dei programmi d'investimento e loro validità.* — I programmi operativi e i programmi d'investimento devono essere trasmessi al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dalla loro approvazione e devono comunque pervenire non oltre il termine del 31 luglio.

Hanno una validità, stabilita dai soggetti proponenti, di 3 o 5 anni e sono aggiornati annualmente.

La presentazione degli elaborati di cui sopra nei termini previsti al primo comma è vincolante per l'ammissione a contributo.

Tale presentazione costituisce, a tutti gli effetti, domanda.

Art. 9 - *Interventi programmati autonomamente.* — Al fine di conseguire il quadro completo delle previsioni in materia di opere, lavori pubblici e di pubblico interesse, anche gli interventi programmati autonomamente con proprie risorse dai soggetti di cui all'art. 3 della legge devono essere indicati nei programmi operativi e nei programmi d'investimento.

I comuni sono tenuti a trasmettere, quale parte integrante del programma operativo, un elenco degli interventi di opere pubbliche, lavori pubblici e di pubblico interesse, da chiunque previsti, programmati o per i quali sia stato rilasciato specifico provvedimento per l'attuazione.

Le province sono comunque tenute a trasmettere i propri programmi di investimento.

Art. 10 - *Lavori di pronto intervento.* — I lavori di pronto intervento che si rendono necessari a seguito di calamità naturali, compresi quelli di cui al titolo IX della legge regionale 12 ottobre 1976, n. 63 e successive modificazioni, non rientrano nei piani pluriennali e nei relativi programmi d'intervento.

I soggetti attuatori di intervento a seguito di calamità naturali sono comunque tenuti all'osservanza del disposto di cui all'art. 31 della legge.

Art. 11 - *Programmi straordinari d'intervento a seguito di calamità naturali.* — Nel caso in cui la calamità naturale per la sua gravità o per la dimensione del territorio colpito richieda la realizzazione di pluralità di interventi, i medesimi devono essere compresi in programmi straordinari d'intervento.

I programmi straordinari d'intervento sono approvati dalla giunta regionale, previo parere del comitato delle opere pubbliche in seduta plenaria e sentita la commissione consiliare competente.

Art. 12 - *Verifica di programmazione.* — I programmi straordinari d'intervento di cui al precedente articolo, conseguenti all'applicazione dell'art. 9 della legge 29 giugno 1978, n. 38, approvati dalla giunta regionale, vengono trasmessi entro 15 giorni dall'approvazione al consiglio regionale per i provvedimenti di recepimento e di eventuale modifica dei piani e dei programmi di cui al titolo II della legge e delle eventuali relative variazioni di bilancio.

Art. 13 - *Coordinamento delle iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento.* — La giunta regionale predispone il piano delle opere e dei lavori pubblici ed i relativi programmi di intervento avvalendosi di studi ed elaborazione compiuti da una struttura tecnica interassessorile che opererà sulla base delle indicazioni fornite dai vari assessorati e di una accurata analisi dello stato di fatto con le specificazioni desumibili dalla banca dati di cui all'art. 15.

La giunta regionale inoltre, avvalendosi del comitato regionale delle opere pubbliche, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite ai sensi dell'art. 23 della legge, attiva:

processi di raccordo tecnico con tutti i soggetti che operano nel settore delle opere pubbliche sul territorio regionale;

coordinamento delle iniziative di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 8 della legge;

unificazione delle procedure istruttorie degli uffici regionali centrali e periferici.

La giunta regionale individua inoltre le modalità di concorso organizzativo previste dall'art. 14 della legge e fornisce assistenza tecnica amministrativa, ai soggetti di cui all'art. 3 della legge, ove gli stessi ne facciano richiesta, anche per le opere non assistite da contributo regionale.

Art. 14 - *Raccolta ed elaborazione dati.* — Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, la raccolta di tutte le informazioni nel settore delle opere pubbliche, è curata da ciascun assessorato secondo le rispettive competenze.

Il trattamento delle informazioni è disciplinato da specifici provvedimenti della giunta regionale, facendo riferimento agli obiettivi generali e delle necessità organizzative connesse alla raccolta, all'aggiornamento ed alla elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche

Tenuto conto anche di specifici programmi di ogni assessorato la giunta regionale fornisce a tutti i soggetti tenuti all'osservanza della legge le indicazioni e le istruzioni per uniformare il trattamento dell'informazione.

Art. 15 - *Banca dati.* — Tutti i soggetti attuatori di cui all'art. 2 del presente regolamento entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto, per il quale sia stato approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, sono tenuti ad inviare alla presidenza della Regione una apposita scheda predisposta dalla giunta regionale entro 120 giorni dalla data di approvazione del regolamento.

La giunta regionale anche in collaborazione con gli enti strumentali predispone uno specifico progetto che, sulla base del trattamento organizzato e sistematico delle informazioni pervenute, renda possibili:

l'analisi dell'esecuzione e della gestione tecnico amministrativa ed economica delle opere pubbliche;

la consultazione dei dati raccolti da parte dei soggetti interessati.

La giunta regionale desumerà altresì dalla banca dati elementi utili per fornire indirizzi e parametri per corrette e congruenti progettazioni.

Art. 16 - *Interventi diretti della Regione.* — Gli interventi in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico possono essere realizzati direttamente dalla Regione quando:

le opere sono specificamente indicate nel piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ai sensi del punto 2 dell'art. 6 della legge e sono ritenute di interesse interregionale o regionale e rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del piano regionale di sviluppo;

i comuni ne facciano specifica richiesta in caso di interventi di somma urgenza e di pronto intervento, fermo restando quanto previsto al secondo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1978, n. 38;

si tratti di beni regionali, demanio pubblico e/o beni patrimoniali.

Art. 17 - *Progettazione e direzione lavori.* — Per gli interventi che, ai sensi dell'art. 9 della legge e dell'art. 16 del regolamento sono realizzati a cura della Regione, la giunta regionale individua:

a) servizi — strutture e singoli tecnici — regionali che singolarmente o con attività collegiale nell'ambito delle rispettive competenze professionali debbono provvedere all'espletamento di progettazioni, contabilizzazione e direzione lavori;

b) gli enti strumentali che, previa stipula di apposite convenzioni, provvedano a tutte o parte delle incombenze relative alla gestione lavori;

c) i casi in cui è indispensabile, per comprovate necessità, ricorrere per l'espletamento di tutti gli incombenti connessi alla realizzazione delle opere a strutture individuali o associate esterne.

Art. 18 - *Contributi in capitale.* — Fino a quando, con apposita legge, non è costituito il fondo di rotazione, i contributi in capitale sono erogati su presentazione della relativa documentazione debitamente approvata dai competenti organi degli enti beneficiari e con le modalità previste dal piano e dai programmi di intervento su presentazione della relativa documentazione debitamente approvata dai competenti organi degli enti beneficiari.

Il contributo viene erogato nelle seguenti misure:

30 % del contributo concesso, alla comunicazione della stipula del contratto da parte degli enti o equivalente dichiarazione di inizio lavori nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

30 % del contributo concesso, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento lavori in misura non inferiore al 30 %.

In percentuale tale che conduca ad un valore massimo del 90 % del contributo concesso, nell'ammontare rideterminato ai sensi dei successivi articoli 20 e 23, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva lo stato finale dei lavori;

10 % o minore importo del contributo concesso, nell'ammontare rideterminato ai sensi dei successivi articoli 20 e 23, a presentazione della deliberazione con la quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori nonché il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute.

Art. 19 - *Affidamento dei lavori con ribasso d'asta. Rideterminazione del contributo concesso.* — Ove l'affidamento dei lavori avvenga con ribasso d'asta l'ente beneficiario deve dare alla Regione immediata comunicazione del ribasso conseguito ai fini dell'accertamento dell'entità della economia conseguita.

La giunta regionale, a consuntivo dei lavori, ridetermina l'entità degli importi erogabili mantenendo il rapporto proporzionale tra il contributo concesso sull'importo iniziale di progetto ed il quadro economico finale dei lavori.

Art. 20 - *Garanzie fidejussorie regionali.* — I contributi fidejussori di cui all'art. 12 della legge sono concessi dalla giunta regionale su richiesta dell'ente interessato, dalle società di intervento o dai consorzi che devono dimostrare l'integrale carenza di cespiti delegabili a garanzia dei mutui da contrarre e la mancanza di altre idonee garanzie.

Art. 21 - *Contributi in annualità.* — Le opere inserite nei programmi operativi e quelle realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 12, che vengono finanziate attraverso l'accensione di un mutuo, possono essere assistite da contributo regionale in annualità solo nel caso in cui non beneficino del finanziamento creditizio da parte della Cassa depositi e prestiti e/o per le quali lo Stato non sia tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale o di specifiche leggi di settore.

Nel contratto di mutuo, che l'ente beneficiario società o consorzio, stipula con l'istituto mutuante, deve risultare la quota del contributo regionale concessa, unitamente alle modalità di pagamento all'istituto medesimo delle annualità posticipate.

Art. 22 - *Contributi suppletivi.* — La giunta regionale, nel formulare la proposta di piano con i relativi programmi annuali e pluriennali di intervento e/o loro aggiornamenti, deve prevedere una quota di stanziamento da destinare alla concessione dei contributi suppletivi per far fronte alle maggiori spese di cui al primo comma dell'art. 13 della legge.

L'ammissibilità a contributo per maggiori spese è competenza della giunta regionale, sentito il comitato regionale opere pubbliche, nei limiti di cui al terzo comma del precitato articolo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del medesimo.

Art. 23 - *Contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing).* — Sono concessi contributi annui correlati a contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati con istituti di credito o società di leasing, all'uopo convenzionati con la Regione.

I limiti percentuali del contributo, la durata e le modalità dell'intervento finanziario regionale sono stabiliti di volta in volta nel piano pluriennale e nei programmi annuali e pluriennali, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale.

Art. 24 - *Adempimenti dei soggetti beneficiari.* — Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge i soggetti beneficiari di contributo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini loro assegnati nella comunicazione di ammissione al contributo, copia della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo munita degli estremi di esecutività.

La formale concessione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Per le opere indicate al secondo comma dell'art. 18 della legge, entro i termini loro assegnati, gli enti attuatori devono inoltrare, fatto salvo quanto stabilito al quinto comma del l'art. 18 ai competenti servizi regionali o al presidente del comitato regionale delle opere pubbliche gli elaborati progettuali corredati della deliberazione di approvazione.

In tali ipotesi il decreto del presidente della giunta regionale di concessione formale del contributo, costituisce anche approvazione del progetto esecutivo.

Le deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi sono sottoposte al solo controllo di legittimità da parte delle competenti sezioni del comitato regionale di controllo.

Gli elementi economici contenuti nei computi estimativi dei progetti di opere e lavori pubblici o di interesse pubblico assistiti da contributo regionale devono far riferimento a prezziari ufficiali approvati dalla giunta regionale previo parere del comitato regionale per le opere pubbliche.

Art. 25 - *Prezziario.* — In applicazione del primo comma dell'art. 14, la giunta regionale predispone un progetto per la realizzazione e l'aggiornamento di un elenco prezzi regionale, quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati del settore.

Tale prezziario riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche.

Per la predisposizione di tale progetto la giunta regionale puo avvalersi della collaborazione:

degli enti locali che abbiano già acquisito esperienza in materia e che abbiano dotazioni strumentali per la rilevazione dei dati;

del CSI-Piemonte e degli enti strumentali che statutariamente hanno competenza in materia.

Per la gestione del prezziario è costituita un'apposita struttura tecnico-amministrativa all'interno dell'organizzazione dei servizi regionali.

Art. 26 - *Autorizzazioni, verifiche e approvazione progetti.* — I servizi che per competenza istruiscono i progetti che devono, ai sensi dell'art. 18 della legge, essere approvati dal presidente della giunta regionale, o comunque oggetto di decreto del presidente della giunta regionale di concessione del contributo, provvedono alla raccolta degli elementi e dei pareri necessari alla formulazione della proposta di decreto. Lo stesso deve contenere nella premessa esplicita citazione di tali atti.

Art. 27 - *Procedure per l'aggiudicazione dei lavori.* — Gli enti attuatori di cui all'art. 3 della legge per l'appalto delle opere pubbliche e dei lavori pubblici e di interesse pubblico seguono le norme e le procedure previste nelle leggi 2 febbraio 1973, n. 14; 8 agosto 1977, n. 584; 3 gennaio 1978, n. 1; 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli enti attuatori devono seguire di norma le procedure della licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli enti di cui al comma precedente devono applicare i criteri previsti dall'art. 24 della legge 3 agosto 1977, n. 584, quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'importo delle opere e dei lavori supera un miliardo di lire;

b) il tempo utile di realizzazione progettuale supera i 300 giorni.

Per la determinazione dell'importo progettuale sub *a*) deve farsi riferimento al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 584.

Art. 28 - *Pareri: limiti di competenza.* — Fatto salvo quanto stabilito al primo comma dell'art. 18 della legge, la giunta regionale esprime il proprio parere tecnico attraverso:

il comitato regionale opere pubbliche C.R.O.P., in seduta plenaria;

le sezioni in cui è articolato il C.R.O.P., art. 30 del presente regolamento;

i servizi opere pubbliche e difesa del suolo, forestazione ed economia montana.

Il C.R.O.P., in seduta plenaria esprime parere su:

a) il piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici ed i programmi di intervento annuali e pluriennali;

b) l'ammissibilità dei contributi suppletivi previsti all'articolo 13 della legge;

c) le proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti per le opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali;

d) programmi straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli;

e) ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta dalla legislazione statale e dagli organi regionali e dai soggetti attuatori di cui all'art. 3 della legge.

Il C.R.O.P., attraverso le proprie sezioni, esprime parere su:

a) i progetti rilevanti o per interesse regionale o per particolari caratteristiche tecniche o per incidenza sull'ambiente naturale, di cui all'art. 18, secondo comma;

b) i progetti sui quali i soggetti di cui all'art. 3 della legge hanno richiesto il parere ai sensi dell'art. 18;

c) i progetti che interessino il territorio di più di una provincia a prescindere dal limite di importo;

d) i progetti per i quali è richiesto il parere in base ai programmi annuali e pluriennali.

I servizi opere pubbliche e difesa del suolo, nei limiti delle rispettive competenze, esprimono parere su progetti di importo comunque inferiore a 500 milioni, che siano:

a) di non rilevante interesse regionale;

b) privi di caratteristiche tecniche particolari;

c) di modesta incidenza sull'ambiente naturale.

I servizi di forestazione ed economia montana esprimono parere sui progetti di sistemazione forestale a prescindere dal limite di importo.

Art. 29 - *Revisione prezzi.* — La Regione, per gli interventi fruenti di finanziamento regionale, ove si verifichino situazioni di gestione che comportino oneri aggiuntivi per revisione prezzi, a prescindere dal limite di importo, può intervenire a coprire in tutto o in parte le maggiori spese, solo se al progetto è stato allegato il programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento dei computi revisionali.

Art. 30 - *Sezioni del comitato regionale per le opere pubbliche.* — Il comitato regionale per le opere pubbliche è articolato in due sezioni preposte all'esame dei progetti attinenti:

infrastrutture e opere di tutela dell'ambiente e del territorio quali:

attrezzature per il traffico;

reti ed impianti per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi gli acquedotti, il sistema di distribuzione e produzione dell'energia elettrica, canalizzazioni per gas e telefono, rete ed impianti per pubblica illuminazione;

opere edili quali:

asili nido, scuole materne e dell'obbligo, scuole secondarie superiori e relative attrezzature, centri sociali, attrezzature pubbliche culturali sportive, edilizia residenziale, strutture socio assistenziali e sanitarie.

La competenza consultiva può esercitarsi con i criteri di cui all'art. 18, quarto comma, della legge anche attraverso la congiunta attività delle sezioni.

In tali casi la presidenza delle sezioni congiunte verrà assunta dal presidente della giunta o da un presidente di sezione all'uopo delegato; le funzioni di segretario verranno svolte dal responsabile della segreteria del comitato regionale per le opere pubbliche o da un suo delegato.

Art. 31 - *Termine per l'espressione del parere.* — I pareri del comitato regionale, delle sue sezioni, e dei servizi citati all'art. 28 devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione della relativa documentazione; fanno eccezione i termini stabiliti, all'ultimo comma dell'art. 25 della legge.

Art. 32 - *Membri aggiunti.* — Ai sensi dell'art. 28 della legge sono membri aggiunti delle singole sezioni del comitato:

a) un funzionario del servizio opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio ove questi non sia già membro effettivo;

b) due funzionari tecnici degli enti locali;

c) due tecnici esperti nel settore di competenza della sezione.

La giunta regionale predispone l'elenco dei membri aggiunti sulla base delle indicazioni degli enti locali e degli ordini professionali.

Il presidente del comitato e i presidenti di sezione invitano di volta in volta ad intervenire alle sedute i membri aggiunti secondo quanto previsto dall'art. 28 citato.

I membri aggiunti ed i consiglieri regionali sono invitati a partecipare alle singole sedute senza diritto di voto. La loro presenza non concorre a formare il numero legale per la validità delle sedute.

Ai membri aggiunti che non siano amministratori o dipendenti pubblici o rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, spettano i compensi previsti dall'articolo 30 della legge.

Art. 33 - *Comitato regionale per le opere pubbliche - Convocazione.* — Il C.R.O.P. è convocato in seduta plenaria dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore delegato, per l'espressione dei pareri di cui al secondo comma dell'art. 28, può altresì essere convocato, per questioni di rilevante interesse generale, su richiesta di una delle sezioni, di un assessore regionale o del presidente del consiglio regionale.

Le sezioni del C.R.O.P. sono convocate dall'assessorato delegato alla presidenza per l'espressione dei pareri di cui al terzo comma dell'art. 28.

Art. 34 - *Funzionamento del comitato e delle sue sezioni.* — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della legge, per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi, ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente deve promuovere, presso il consiglio regionale, la dichiarazione di decadenza del membro effettivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza deve essere notificata all'interessato.

Art. 35 - *Segreteria del comitato regionale per le opere pubbliche.* — Fino a quando non sono definite le competenze e le qualifiche funzionali dell'organico della segreteria del comitato, le funzioni di segreteria del comitato in seduta plenaria, nonché le attribuzioni in materia di organizzazione funzionale e quelle di raccordo delle attività delle singole sezioni, sono svolte da un funzionario di livello dirigenziale, il quale potrà avvalersi del supporto tecnico amministrativo dei funzionari designati quali segretari delle sezioni ai sensi dell'art. 27 della legge.

Art. 36 - *Segreteria delle sezioni del comitato regionale per le opere pubbliche.* — Le funzioni di segretario di ogni sezione del comitato regionale per le opere pubbliche sono svolte da un funzionario con qualifica dirigenziale appartenente all'assessorato il cui assessore è presidente.

Il predetto è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione dell'assessore competente.

Art. 37 - *Presidenza del comitato.* — Il comitato in seduta plenaria è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore delegato.

Le sezioni, nelle quali si articola il comitato, sono presiedute dagli assessori delegati dal presidente della giunta regionale.

Nel caso in cui la presidenza del comitato in seduta plenaria sia delegata ad un assessore, questi deve essere uno dei due presidenti di sezione.

Art. 38 - *Compiti del presidente del comitato in seduta plenaria.* — Il presidente:

convoca e presiede il comitato;

presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dal comitato e dalle sezioni del comitato stesso;

nomina, tra i membri effettivi, i relatori;

vista il rendiconto trimestrale delle spese di funzionamento del comitato e delle sezioni;

promuove, presso il consiglio regionale, la dichiarazione di decadenza nei confronti dei componenti che non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del comitato e delle sue sezioni;

sottoscrive col segretario tutti gli atti interni e quelli con rilevanza esterna.

Art. 39 - *Funzionamento delle sezioni.* — Ciascuna sezione del comitato è presieduta dall'assessore delegato.

In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è affidata ad altro membro effettivo individuato dal presidente di sezione.

In assenza del numero legale la riunione deve essere rinviata ad altro giorno con la comunicazione agli assenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione.

L'ordine del giorno con l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione deve essere trasmesso a cura del presidente della sezione ai presidenti del consiglio regionale e della giunta i quali devono provvedere ad una adeguata pubblicizzazione onde favorire le possibilità di partecipazione dei consiglieri e degli assessori.

Art. 40 - *Compensi ai componenti.* — Qualora nella stessa giornata siano tenute riunioni del comitato in seduta plenaria, e delle sezioni, il componente che partecipi a tutte le sedute nei limiti previsti al primo comma dell'art. 30 e dall'art. 35 del regolamento, ha diritto al compenso per ogni seduta alla quale interviene.

Art. 41 - *Organi consultivi.* — Alla costituzione del comitato regionale delle opere pubbliche e delle relative sezioni decadono le commissioni consultive previste dalle leggi regionali che esprimono parere su programmi e progetti di opere e lavori pubblici.

Art. 42 - *Norme finanziarie.* — Gli oneri derivanti da:

spese di funzionamento del comitato regionale per le opere pubbliche nei limiti di cui all'art. 30 della legge;

spese per la formazione e tenuta dell'albo dei collaudatori di cui all'art. 22 della legge e della relativa commissione;

spese per l'attività di promozione e coordinamento delle iniziative previste dall'art. 8, primo comma;

spese per la raccolta, l'aggiornamento ed elaborazione dei dati fisici e finanziari relativi alle opere pubbliche d'interesse regionale che usufruiscono o non di contributo da parte della Regione,

fanno carico ai relativi capitoli dell'area di attività del bilancio regionale.

Art. 43 - *Strumenti di programmazione, operanti prima dell'entrata in vigore del regolamento.* — I piani di settore, i programmi ed i documenti programmatici operanti prima dell'entrata in vigore del regolamento, per le materie oggetto della legge, devono essere adeguati al dettato della legge stessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1985, n. 3792.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 54, concernente disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari dai comuni e dai loro consorzi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

Titolo I°

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - *Finalità.* — Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti « barriere architettoniche », che sono di ostacolo alla vita di relazione delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e/o visive permanenti o temporanee, e non consentono una completa fruizione del complesso insediativo e dell'ambiente abitativo.

La fruibilità di cui al comma precedente deve essere assicurata a tutti i portatori di handicap, sia a coloro che debbono utilizzare la carrozzella o le stampelle per gli spostamenti, sia alle persone con equilibrio instabile, sia ai ciechi ed agli ipovedenti.

L'eliminazione delle barriere architettoniche deve essere attuata in modo da limitare nella misura massima possibile i pericoli di infortunio.

Le presenti norme si riferiscono ai programmi di intervento realizzati dagli I.A.C.P., dai comuni e dai loro consorzi riguardanti la nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici di E.R.P., riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni interne ed esterne dell'organismo abitativo, e dettano norme sul dimensionamento degli spazi interni degli alloggi, al fine di permetterne l'utilizzo, mediante interventi di modesta entità, anche da parte di utenti con impedite o ridotte capacità motorie permanenti o temporanee.

Art. 2 - *Segnaletica.* — Gli edifici e le strutture, adeguate alle presenti norme, devono recare, in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica numero 384/78.

Titolo 2°

STRUTTURE ESTERNE

Art. 3 - *Percorsi pedonali.* — Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con i percorsi veicolari e le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali interni ai lotti devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

E' necessario evitare andamenti irregolari, strozzature che riducano la larghezza utile a meno di m 1,50 arredi, pali o elementi sporgenti dagli edifici (tabelle, balconi, ecc.) che potrebbero, se non opportunamente ubicati, costituire pericolo di urti accidentali, o griglie metalliche poste a copertura di intercapedini o altro con elementi troppo distanziati, poste lungo il percorso. Dovranno essere inoltre previsti accorgimenti atti a consentire un agevole uso da parte dei non vedenti.

Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di cm 2; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 %.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8 % solo quando siano previste:

a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;

c) un corrimano posto ad una altezza di 0,90 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, devono essere realizzati in modo da assicurarne l'immediata percezione.

Art. 4 - *Parcheggi - Posti macchina - Autorimesse.* — *a*) I parcheggi o posti macchina devono essere previsti in aderenza ad un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli accessi principali all'edificio e coperti ove normativamente possibile.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.

Le due zone devono essere chiaramente individuabili.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.

Lo schema distributivo deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionata in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due aree di utilizzazione: la prima di larghezza di 1,70 relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda di larghezza minima di 1,30 m necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e connessa zona di libero movimento devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.

Dette zone devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali o adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2 cm con il piano carrabile.

b) Autorimesse singole.

Al fine di renderle praticabili devono essere previsti in aderenza a un percorso pedonale avente comunicazione diretta con gli accessi principali all'edificio.

La larghezza dell'autorimessa singola riservata ad autovetture adibite al trasporto degli handicappati motori, deve consentire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso uno spazio di libero movimento; quindi deve avere una larghezza minima di 3,30 m suddivisa in due teoriche zone di utilizzazione: la prima di larghezza di m 2,00 relativa all'ingombro della autovettura, la seconda di larghezza di m 1,30, necessaria al libero movimento dell'handicappato nella fase di trasferimento.

La porta di chiusura dell'autorimessa riservata ad una autovettura adibita al trasporto di handicappato motorio deve essere di dimensione appropriata atta a consentire il passaggio di sedia a rotelle in presenza dell'ingombro dell'autovettura. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più risultano confacenti al particolare tipo di utenza, ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad una altezza compresa fra cm 80 e cm 90.

Per quanto attiene all'impianto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 13.

Le autorimesse devono essere collegate agli accessi di cui all'art. 6 mediante percorsi o collegamenti privi di barriere architettoniche.

La percentuale di spazi di parcheggio o posti macchina o autorimesse da dimensionare secondo quanto prescritto non deve essere inferiore al 5 % del numero complessivo, e comunque non inferiore ad 1.

Art. 5 - *Accessibilità agli edifici.* — Il collegamento dei percorsi pedonali con gli accessi degli edifici dev'essere privo di barriere architettoniche. Qualora avvenga mediante l'utilizzo di rampe, le stesse dovranno essere possibilmente coperte e rispettare le seguenti norme:

La larghezza minima deve essere di 1,20 m.

La pendenza massima non deve superare il 5 per cento.

La rampa deve presentare ogni 10 m di sviluppo lineare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m e deve essere protetta mediante un mancorrente ed un cordolo laterale.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole.

E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché corrispondano ai requisiti di cui all'art. 10 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

Nel caso di utilizzo di apparecchiature tecniche di sollevamento dovrà prevedersi un idoneo spazio per la collocazione dell'apparecchiatura stessa che non comporti ingombri nei collegamenti verticali ed orizzontali.

Titolo 3°

STRUTTURE INTERNE COMUNI ALL'ORGANISMO ABITATIVO

Art. 6 - *Accessi.* — Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere parchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 1,50 m.

Nel caso di porte esterne, che devono essere sempre di facile manovrabilità, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

Art. 7 - *Piattaforma di distribuzione.* — Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

Il lato minore della piattaforma di distribuzione non deve essere inferiore a 2,00 m.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), ed il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Art. 8 - *Scale.* — Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima cm 29;

alzata massima cm 17.

Le scale devono essere opportunamente protette da parapetto o ringhiera e corrimano posto ad un'altezza di m 0,90. Il corrimano non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

La distanza fra gli elementi verticali della ringhiera non dev'essere superiore a 12 cm. In ogni caso non dovranno prevedersi ringhiere con elementi che facilitano lo scavalcamento.

Art. 9 - *Corridoi.* — Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

La larghezza minima libera dei corridoi e dei passaggi deve essere di m 1,50.

I corridoi e i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe adeguate alle prescrizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 10 - *Porte.* — Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche.

Le porte devono avere una luce netta minima di m 0,85.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con una luce netta minima di 0,85 m realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.

L'asse della maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 cm.

Art. 11 - *Pavimenti.* — Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni di livello.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea al fine di evitare possibili ostacoli al moto.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, connessioni o fessurazioni.

Art. 12 - *Ascensori.* — In tutti gli edifici di nuova costruzione con più di un piano fuori terra, dev'essere garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'accesso agli alloggi. Qualora gli alloggi siano ubicati al di sopra del piano terreno o rialzato rispetto al livello dei percorsi pedonali esterni, dovrà prevedersi un ascensore, che per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a ruote, deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) avere una cabina di dimensioni minime interne di 1,30 metri di lunghezza e 0,95 m di larghezza;

b) avere la porta della cabina di luce libera minima pari a m 0,90 posizionata sul lato minore della stessa;

c) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali dispositivi, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;

d) avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse, in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

Le bottoniere di comando interna ed esterna devono essere poste in una fascia compresa fra m 0,90 e m 1,20.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, lettere *d*) ed *e*), della legge n. 457/78 le norme di cui al precedente comma devono applicarsi quando sia possibile la collocazione dell'impianto nella tromba delle scale o all'esterno dell'edificio o qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'intervento preveda sostanziali rinnovi degli elementi strutturali e di distribuzione verticale;

b) che l'impianto di ascensore sia a servizio di almeno 6 alloggi.

Art. 13 - *Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione ed attrezzature di servizio.* — Tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli d'allarme, salva vita, devono essere posti ad una altezza compresa tra cm 80 e cm 90 dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva.

I dispositivi di apertura delle cassette postali e quelli di ascolto di eventuali citofoni non dovranno essere posti ad altezza superiore a m 1,20.

Art. 14 - *Locali a servizio della residenza.* — In tutti i locali a servizio della residenza di uso singolo o collettivo (cantine, locali riunioni, ecc.) con esclusione dei locali tecnici, devono essere osservate le norme di cui ai precedenti articoli, atte all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Titolo 4°

STRUTTURE INTERNE AGLI ALLOGGI

Art. 15 - *Fruibilità degli spazi e attrezzature interne.* — All'interno di tutti gli alloggi di nuova costruzione e di quelli ristrutturati, di cui al quarto comma del precedente art. 12, dovranno essere garantite le condizioni minime di accessibilità nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) gli accessi all'alloggio, ai locali di soggiorno ed al locale igienico di cui al punto *b*) dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 10;

b) almeno uno dei locali igienici attrezzato, water, bidet, lavabo, vasca/doccia, dovrà avere dimensioni tali da consentire il movimento di una sedia a rotelle attraverso opportuni spazi di rotazione o percorsi antistanti gli apparecchi igienici di larghezza non inferiore a 90 cm. Dovrà essere dimostrato inoltre con apposita soluzione progettuale la possibilità di prevedere i necessari spazi di avvicinamento (90 cm a lato del water e del bidet) mediante spostamenti degli apparecchi igienici compatibili con la rete di adduzione e scarico;

c) i locali di soggiorno, dotati dell'arredo tipo proposto in sede progettuale, dovranno prevedere uno spazio libero di rotazione del diametro di m 1,50;

d) i pavimenti interni degli spazi di soggiorno e del locale igienico di cui al punto *b*), oltre ai relativi disimpegni non dovranno presentare variazioni di livello;

e) gli apparecchi elettrici di comando e segnalazione dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, primo e terzo comma.

Una quota non inferiore al 10 % degli alloggi previsti, opportunamente distribuiti in diversi edifici ed in ogni caso almeno un alloggio per gli interventi su più di 4 alloggi, dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:

a) uno dei locali igienici dovrà avere le caratteristiche previste dal successivo art. 16 del presente regolamento;

b) le attrezzature e gli impianti di cucina dovranno essere disposti in modo da consentirne l'utilizzo da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, e prevedere uno sviluppo di parete attrezzabile non inferiore a m 5,20, con opportuni spazi di rotazione;

c) tutti i locali di abitazione, dotati di arredo tipo, dovranno consentire uno spazio di rotazione di m 1,50; nelle camere da letto tale spazio di rotazione dovrà essere previsto a lato del letto;

d) tutte le porte interne, ivi comprese quelle per accedere a logge e balconi, dovranno essere conformi all'art. 10; l'asse delle maniglie delle finestre dovrà essere ad un'altezza massima dal piano di pavimento di m 1,20.

Art. 16 - *Locali igienici.* — Al fine di consentirne l'utilizzazione, i locali igienici degli alloggi in cui è prevista la totale eliminazione delle barriere architettoniche, devono essere dimensionati al fine di permettere l'attrezzatura dei medesimi mediante minime opere di adeguamento.

Le porte di accesso devono avere una luce netta minima di 0,85 m e devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a m 1,50 oltre l'ingombro della porta.

Il locale igienico deve essere attrezzato con: vaso e bidet, lavabo, vasca o doccia; deve essere inoltre previsto un collegamento elettrico per l'installazione di un campanello di segnalazione.

La vasca da bagno o l'eventuale doccia deve avere una area libera di accesso laterale di m 0,80 × 1,25.

L'altezza del bordo superiore della vasca non dev'essere superiore a m 0,50.

L'asse della tazza deve essere previsto ad una distanza dalle pareti laterali non inferiore a m 0,40 ed il suo bordo anteriore a m 0,80 dalla parete di fronte.

Devono essere previsti sui lati della tazza WC spazi liberi atti a consentire il trasferimento laterale obliquo, del disabile.

Il lavabo deve essere a mensola con il piano superiore ad un'altezza di circa m 0,80 ed uno spazio libero anteriore di profondità non inferiore a m 0,90.

Il sifone deve essere arretrato il più possibile verso il muro per consentire un approccio ravvicinato.

In ogni caso, oltre allo spazio di rotazione di m 1,50, occorre prevedere uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi di almeno m 0,90 di larghezza.

Per agevolare l'uso degli apparecchi deve essere possibile l'installazione di apposite maniglie fisse o barre di sostegno da collocare secondo le esigenze.

Deve essere prevista una regolazione termica dell'acqua.

Art. 17 - *Applicazione.* — Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi di E.R.P., per i quali non si sia ancora pervenuti all'approvazione del progetto da parte della commissione ex art. 63/865, al momento dell'entrata in vigore.

Al fine di consentire la ricerca e la sperimentazione di tipologie di alloggio e di organismo abitativo orientate alle norme del presente regolamento ed alle esigenze dei portatori di handicaps motori e visivi, ed al fine di rendere possibili verifiche di carattere tecnico ed economico, anche in relazione ai costi di gestione, fino al 31 dicembre 1986 per i soli edifici con non più di 3 piani fuori terra, è consentito limitare l'applicazione del presente regolamento ad una quota non inferiore al 30 % degli interventi realizzati, negli stessi nell'ambito dei programmi ordinari e straordinari di E.R.P.

Il compito di verificare in sede progettuale l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento è demandato alla commissione ex art. 63/685 costituita presso gli I.A.C.P. il cui parere viene acquisito agli atti della commissione igienica edilizia e deve essere citato nella concessione di edificare.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la vigilanza sull'esecuzione delle costruzioni conforme a concessione è esercitata dal sindaco.

(3844)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI.**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221